

COMUNE DI FERRAZZANO

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico ed Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

A norma del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39

La sottoscritta dott.ssa Maria Stella Zappitelli nata a Santa Maria del Molise (IS) il 30.10.1958 e residente a Campobasso in Via San Giovanni in Golfo n. 145/C in qualità di Segretario Comunale:

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 art. 20 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfiribilità e incompatibilità.

Dichiara pertanto, di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero dall'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ferrazzano li 29.01.2015

In Fede
f.to (Zappitelli Maria Stella)

Note:

1. PER <<INCONFERIBILITA'>>, la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
2. PER <<INCOMPATIBILTA'>>, l'obbligo per soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
3. ai fini del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.